Protocollo 0011972/2026 del 23/06/2026

Istituto Comprensivo "G. RODARI"
VIA ALBA N. 10 – 10032 BRANDIZZO – TEL. 0119139049 – C.F. 82504010016
e-mail: TOIC85300X@ISTRUZIONE.IT - PEC: TOIC85300X@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://www.icbrandizzo.edu.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) a.s. 2025-26

1. Premessa normativa e principi comuni

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, la gestione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituzione Scolastica, in conformità con il seguente quadro normativo:

- **"AI Act" (Reg. UE 2024/1689):** Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione **all'Articolo 4** inerente all'alfabetizzazione all'IA.
- **Legge n. 132/2025:** Legge Italiana sull'Intelligenza Artificiale.
- **DM n. 166 del 09/08/2025:** Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sull'uso dell'IA a scuola, adottate previo parere del Garante della Privacy.
- **GDPR (Reg. UE 679/2016) e D.Lgs. 196/2003:** Regolamentazione europea sul trattamento dei dati personali.
- **Norma UNI 11621-8:2026:** Definizione dei profili di ruolo professionale operanti nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

L'uso dell'IA nell'istituto si fonda sui principi di *antropocentrismo* (supervisione umana costante, "*human-in-the-loop"),* trasparenza, equità, non discriminazione, minimizzazione dei dati e responsabilità (*accountability*).

2. Ambito di applicazione e definizioni

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività svolte all'interno dell'Istituto o nell'ambito della didattica digitale integrata. I destinatari sono:

- **Personale Docente e ATA**;
- **Studenti e Studentesse**;
- **Collaboratori esterni ed esperti** (che operano per conto dell'Istituto)
- **Genitori o tutori legali**, limitatamente alle responsabilità sull'uso degli strumenti digitali domestici correlati alle attività scolastiche.

L'ambito di applicazione si estende a qualsiasi sistema di IA utilizzato per finalità didattiche, valutative, orientative e amministrative, sia esso fornito dall'Istituto o portato in uso dai singoli (politica *Bring Your Own Device - BYOD*), previa autorizzazione.

Per agevolare la comprensione del Regolamento, si riportano le definizioni principali in conformità con il Reg. UE 2024/1689 e la normativa nazionale:

- **Intelligenza Artificiale (IA):** Un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia. Esso può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano l'ambiente scolastico. In sintesi, è

una tecnologia capace di analizzare dati, apprendere da essi e compiere operazioni logiche complesse.

- **Applicazione e Software IA:** Qualsiasi programma informatico che integri modelli di IA (come l'IA generativa per testi o immagini) per svolgere compiti specifici.
- **Deployer (Soggetto che distribuisce o utilizza l'IA):** Ai sensi dell'AI Act, l'Istituto Scolastico agisce come *Deployer* quando utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Ciò comporta la responsabilità di garantire che lo strumento sia usato in modo etico e conforme alle norme di sicurezza e privacy.
- **Allucinazioni IA:** Fenomeno tipico dei modelli generativi che consiste nella generazione di informazioni plausibili nella forma, ma sostanzialmente false, inventate o prive di fondamento logico. A scuola, questo richiede una verifica costante delle fonti (*fact-checking*).
- **BIAS (Pregiudizio Algoritmico):** Errori sistematici di un sistema di IA che producono risultati ingiusti o discriminatori. Tali distorsioni derivano spesso da dati di addestramento non rappresentativi o parziali.
- **Chatbot IA:** Software basati sull'elaborazione del linguaggio naturale (*NLP: Natural Language Processing*) progettati per simulare una conversazione con utenti umani. In ambito scolastico, sono utilizzati come assistenti virtuali.
- **Trattamento dei Dati Personali:** Qualsiasi operazione compiuta su informazioni che identificano una persona (alunni, docenti, genitori). Nell'IA, il trattamento avviene sia quando inseriamo dati nel sistema (input/prompt), sia quando il sistema genera nuovi dati basati su quegli individui (output).
- **Classificazione del Rischio:** L'AI Act classifica i sistemi in base al pericolo che possono rappresentare per i diritti fondamentali degli esseri umani, in particolare:
    - **Rischio inaccettabile:** Sistemi assolutamente vietati (es. punteggio sociale).
    - **Alto Rischio:** Sistemi che influenzano il percorso educativo o la valutazione (richiedono massima vigilanza).
    - **Rischio limitato/minimo:** Sistemi come i chatbot o filtri antispam, soggetti principalmente a obblighi di trasparenza.

3. Finalità del Regolamento

In linea con le Linee Guida del MIM, il presente documento ha lo scopo di fornire un quadro operativo sicuro ed etico per l'integrazione dell'IA nelle pratiche didattiche e amministrative.

- **Principi e modalità:** promuovere un uso dell'IA come strumento di supporto e potenziamento delle capacità umane, ma mai di sostituzione. Implementare, quindi, strumenti di IA come tecnologie compensative avanzate per abbattere le barriere quotidiane.
- **Personalizzazione e Individualizzazione dell'apprendimento:** utilizzare l'IA per adattare ritmi, contenuti e stili comunicativi alle esigenze di ogni singolo alunno, favorendo il successo formativo nella delicata fascia di età che caratterizza il primo ciclo di istruzione.

- **Sviluppo del pensiero critico:** promuovere la "didattica dell'errore algoritmico" (*Bias*), insegnando agli studenti a verificare le fonti (*fact-checking*), identificare le allucinazioni dell'IA e comprendere i limiti dei modelli generativi.
- **Comportamenti vietati:** è severamente vietato utilizzare l'IA per eludere i controlli anti-plagio, generare contenuti illeciti o offensivi, automatizzare integralmente i processi di valutazione degli studenti senza revisione umana, e inserire dati personali, sensibili o giudiziari in piattaforme di IA generativa pubbliche non convenzionate o non autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- **Formazione e alfabetizzazione:** in ottemperanza all'Art. 4 dell'AI Act, la scuola si impegna a garantire piani di formazione continua per il personale (docente e ATA), definendo le competenze in linea con la UNI 11621-8:2026 per i referenti tecnologici, e a promuovere percorsi di alfabetizzazione all'IA per studenti e famiglie, affinché acquisiscano consapevolezza critica.

4. Tecnologie IA consentite

L'utilizzo è limitato esclusivamente alle applicazioni, agli strumenti e alle piattaforme di IA/LMS (*Large Management System*) in cui la procedura di elaborazione dei dati sia conforme al GDPR. All'interno dell'applicazione o del software, deve essere possibile gestire e confinare le autorizzazioni in base alle necessità didattiche o amministrative. In ogni caso, gli strumenti devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere della Commissione intelligenza Artificiale, del DPO e dell'Animatore Digitale. In particolare, le applicazioni e le piattaforme devono presentare le seguenti caratteristiche:

- **Caratteristiche tecniche:** i modelli di *machine learning* adottati devono garantire la trasparenza degli algoritmi, l'assenza di bias discriminatori accertati e operare in ambienti protetti ("walled garden" o versioni *Education*), nonché garantire la possibilità di disattivazione dei sistemi di apprendimento automatizzato.
- **Salvaguardia dei dati:** le piattaforme autorizzate non devono utilizzare i dati immessi dagli utenti (cd. *prompt*) per l'addestramento dei propri modelli.
- **Finalità istituzionali:** gli strumenti sono approvati esclusivamente per scopi didattici (a titolo di esempio, personalizzazione/individualizzazione dell'apprendimento, supporto a studenti con disabilità, BES/DSA), di ricerca e sperimentazione in ambito scolastico, di supporto alla progettazione didattica e di efficientamento delle procedure amministrative e burocratiche (a titolo di esempio, automazione di routine burocratiche non decisionali, sempre tramite la supervisione dell'operatore).

Esaminato e valutato l'utilizzo maggioritario di determinate piattaforme o strumenti di IA generativa all'interno dell'istituto, si riportano, in modo esemplificativo e non esaustivo, le tecnologie consentite attraverso gli account istituzionali per il raggiungimento delle finalità riportate nel paragrafo n. 2:

- Google Gemini (Versione *Education*)
- Microsoft Copilot
- Canva (funzioni di IA generativa)
- Kahoot!

- Notebook LM
- Perplexity (Versione *Enterprise*)
- Socrative
- Wordwall
- Napkin AI

4. Modalità di utilizzo diversificate

L'accesso e l'utilizzo degli strumenti di IA sono calibrati in base al ruolo:

- **Personale Docente:** può utilizzare l'IA per la progettazione di lezioni, la creazione di rubriche valutative e materiali didattici. È obbligatorio dichiarare agli studenti quando un materiale è stato generato o significativamente alterato dall'IA. Il docente mantiene l'esclusiva responsabilità sulla valutazione finale degli alunni e non può essere alcun modo demandato a strumenti di IA la correzione di prove o verifiche.
- **Personale ATA:** l'uso dell'IA è consentito per ottimizzare le procedure amministrative, la stesura di bozze documentali e l'analisi di dati aggregati, previo utilizzo esclusivo di account istituzionali e software autorizzati dalla scuola. È fondamentale salvaguardare il corretto trattamento dei dati personali, rendendo completamente anonimi documenti riguardanti alunni, genitori e personale scolastico.
- **Studenti:** l'utilizzo è consentito solo per finalità educative e **sotto la supervisione dei docenti.** In particolare, è necessario osservare altresì che:
    - Se i sistemi di IA e le relative piattaforme cloud (es. Google *Workspace for Education*) sono contrattualizzati dall'Istituto per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali e didattici, la base giuridica del trattamento si fonda sull'articolo 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico), rendendo sufficiente l'invio della regolare informativa privacy alle famiglie. Qualora, invece, l'attività didattica preveda la creazione sussidiaria di account autonomi da parte degli studenti su piattaforme terze non coperte da convenzione d'istituto, per gli alunni minori di 14 anni è richiesto il consenso esplicito e preventivo dei genitori o tutori legali, in conformità con l'Art. 2-quater del D. Lgs. 196/2003**.**
    - È fatto obbligo agli studenti di citare sempre l'uso dell'IA nei propri elaborati ("Dichiarazione di utilizzo IA").

5. Trattamento dati e Privacy

Tutte le operazioni che coinvolgono l'IA devono avvenire nel più rigoroso rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente in tema protezione dei dati personali.

- È **tassativamente vietato** inserire in input (*prompt*) dati personali di studenti, docenti, personale o famiglie (nomi, cognomi, dati sulla salute, orientamenti, valutazioni scolastiche associabili a individui) all'interno di chatbot o sistemi di IA generativa.

- Prima dell'adozione di ciascuna piattaforma o strumento di IA, il Dirigente Scolastico, sentito il DPO, verifica che il fornitore sia nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- Nella selezione e configurazione degli strumenti di IA, l'Istituto applica i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR), adottando, ove disponibili, funzionalità di pseudonimizzazione e minimizzazione.
- Prima dell'adozione di nuovi sistemi di Intelligenza Artificiale classificabili come "ad alto rischio" ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, ovvero in caso di utilizzo su larga scala che comporti il trattamento sistematico di dati personali, l'Istituto provvede – in collaborazione con il DPO – alla redazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

  La DPIA sarà attivata, in particolare, nei casi in cui:

  - l'utilizzo dell'IA incida su processi valutativi, decisionali o di orientamento degli studenti;
  - siano trattati dati personali su larga scala;
  - sussista un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

  La valutazione considera:

  - finalità e modalità del trattamento;
  - tipologia dei dati trattati;
  - caratteristiche del sistema di IA impiegato;
  - misure tecniche e organizzative adottate per la mitigazione dei rischi.

  L'adozione dei sistemi è subordinata all'esito positivo della DPIA e all'eventuale implementazione delle misure correttive indicate dal DPO.

- Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1689, prima dell'adozione di sistemi di IA "ad alto rischio" ai sensi dell'Allegato III del medesimo Regolamento — tra cui, in ambito educativo, i sistemi destinati a determinare l'accesso o l'ammissione a istituti di istruzione, a valutare i risultati dell'apprendimento, a valutare il livello di istruzione adeguato e a monitorare comportamenti vietati durante le prove — l'Istituto effettua altresì una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali che l'uso di tale sistema può produrre. Qualora taluni obblighi risultino già assolti attraverso la DPIA, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali la integra senza duplicazioni, ai sensi dell'art. 27, par.4.
- Le informative privacy sono integrate con un'apposita sezione che specifica l'impiego di algoritmi e sistemi di IA nell'istituto.

6. Cybersicurezza e procedure di segnalazione

L'infrastruttura di rete della scuola applica filtri e sistemi di monitoraggio per impedire l'accesso a piattaforme IA non sicure o compromesse.

- **Gestione credenziali:** L'accesso agli strumenti IA istituzionali deve avvenire tramite *Single Sign-On* (SSO) con credenziali scolastiche.

- **Violazioni e *data breach*:** In caso di sospetta violazione dei dati (es. inserimento accidentale di dati sensibili in IA pubbliche, o attacco informatico), il personale deve informare **immediatamente** il Dirigente Scolastico.
- **Ruolo del DPO:** Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) coadiuva il Dirigente nella gestione degli incidenti, inserendo la violazione nel registro delle violazioni e valutando l'eventuale necessità di notifica al Garante della Privacy **entro 72 ore** e gestendo le segnalazioni di falle di sicurezza relative ai sistemi IA.

7. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale modifica i processi lavorativi e i relativi rischi. Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene aggiornato, in collaborazione con il RSPP e il DPO, includendo un'apposita sezione dedicata a:

- **Rischi psicosociali e tecnostress:** derivanti dall'interazione prolungata con sistemi automatizzati e dal carico cognitivo.
- **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** ex art. 35 GDPR.
- **Rischi di natura informatica e ingegneria sociale:** legati a tentativi di phishing avanzato generato dall'IA.

8. Monitoraggio e revisione

Il presente Regolamento non è un documento statico: a causa della rapida evoluzione tecnologica e normativa, è prevista una **revisione sistematica e periodica**.

- Viene istituita una commissione interna incaricata di monitorare l'efficacia del regolamento e l'impatto degli strumenti IA.
- La revisione del documento avverrà con cadenza **annuale**, o anticipatamente qualora intervengano sostanziali modifiche legislative (es. aggiornamenti dell'AI Act o nuove direttive MIM).

9. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti ed è pubblicato all'Albo online e reso disponibile per la consultazione sul Sito Web istituzionale.

La violazione delle disposizioni contenute in questo documento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina per gli studenti (Regolamento d'istituto) e dalle normative contrattuali (CCNL – Comparto Scuola), oltre che dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici per il personale docente e ATA.